

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4816 del 11/09/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì e Cesena n. 3214 del 21/10/2014 (Prot. Prov.le 98332/2014) intestata METAL WORK S.R.L. per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Forlì, Viale Bologna n. 254.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4977 del 11/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno undici SETTEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì – Cesena n. 3214 del 21/10/2014 (Prot. Prov.le 98332/2014) intestata METAL WORK S.R.L. per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Forlì, Viale Bologna n. 254.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì – Cesena n. 3214 del 21/10/2014 (Prot. Prov.le 98332/2014) ad oggetto “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – METAL WORK S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì (FC), Viale Bologna n. 254 - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 60857/14 del 31/07/14 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Forlì (FC), Viale Bologna n. 254.” rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì Con Atto Prot. Com.le 82726 del 28/10/2014 ;

Atteso che la sopra richiamata Autorizzazione Unica Ambientale è stata rettificata con Determinazione della Provincia di Forlì – Cesena n. 3446 del 14/11/2014 (Prot. Prov.le 105336/2014);

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende

- all'Allegato A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- All'Allegato B “IMPATTO ACUSTICO” il Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 02/05/2017, acquisita al Prot. Com.le 37124 e da Arpae al PGFC/2017/6882 del 08/05/2017, da METAL WORK S.R.L. nella persona del Sig. Piffanelli Paolo, in qualità di Rappresentante dell'Impresa, con sede legale in Comune di Forlì, Viale Bologna n. 254, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 45925 del 31/05/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/8347, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di documentazione e a perfezionamento dell'istanza;

Dato atto che in data 06/06/2017 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Com.le 48659;

Atteso che in data 05/09/2017 il Responsabile dell'endoprocedimento “emissioni in atmosfera” ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie come segue:

“(…) **Dato atto** che il presente Allegato A debba costituire aggiornamento, con sostituzione integrale, del seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta:

- Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 3214 del 21/10/14 prot. n. 98332/14 e rilasciata dal SUAP

del Comune di Forlì in data 28/10/14 P.G.N. 82726, successivamente rettificata con determina dirigenziale n. 3446 del 14/11/14 prot. n. 105336/14 e rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 21/11/14 P.G.N. 90097;

*(...) si trasmette all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale il seguente **Allegato A**, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, quale proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini dell'aggiornamento dell'AUA vigente da operare con sostituzione integrale del vigente Allegato A.";*

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione della Provincia di Forlì – Cesena n. 3214 del 21/10/2014 (Prot. Prov.le 98332/2014) ad oggetto “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – METAL WORK S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì (FC), Viale Bologna n. 254 - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 60857/14 del 31/07/14 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Forlì (FC), Viale Bologna n. 254.” rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì Con Atto Prot. Com.le 82726 del 28/10/2014, **sostituendo l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione della Provincia di Forlì – Cesena n. 3214 del 21/10/2014 (Prot. Prov.le 98332/2014)** ad oggetto “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – METAL WORK S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì (FC), Viale Bologna n. 254 - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 60857/14 del 31/07/14 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Forlì (FC), Viale Bologna n. 254.” rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 82726 del 28/10/2014, **sostituendo l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì – Cesena n. 3214 del 21/10/2014 (Prot. Prov.le 98332/2014).
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì – Cesena n. 3214 del 21/10/2014 (Prot. Prov.le 98332/2014) e come tale va conservato unitamente

ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 3214 del 21/10/14 prot. n. 98332/14 e rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 28/10/14 P.G.N. 82726, successivamente rettificata con determina dirigenziale n. 3446 del 14/11/14 prot. n. 105336/14 e rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 21/11/14 P.G.N. 90097.

Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto viene richiesta l'introduzione del taglio anche di acciaio inox negli impianti esistenti di cui alle emissioni E5, E8 "Taglio laser" ed E20 "Taglio al pantografo".

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con nota del 23/05/2017 PGFC/2017/7878, ha richiesto alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae una relazione tecnica istruttoria relativamente alle modifiche richieste, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, anche al fine di valutare la necessità o meno di stabilire valori limite per le sostanze di cui alla tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui sia raggiunta o superata la relativa soglia di rilevanza fissata dal citato Decreto, a seguito dell'introduzione del taglio laser di acciaio inox.

Il Responsabile dell'endoprocedimento con nota PGFG/2017/7880 del 23/05/17 ha richiesto alla Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica *“una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta relativamente alle emissioni in atmosfera”*, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353, dal momento che la modifica comporta l'emissione di sostanze pericolose legate all'attività di taglio laser di acciaio inox.

L'Azienda USL Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con PEC del 05/09/17, ha fatto pervenire le proprie valutazioni, nelle quali si riferisce che *“Per quanto riguarda gli impatti ambientali, esprime parere favorevole alle modifiche che si intendono apportare. Pur non rientrando nell'AUA le competenze relative alla sicurezza dei lavoratori, qualora si ponessero dubbi sul rispetto di tali norme di sicurezza la pratica sarà segnalata alla medicina del lavoro”*.

La Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae con nota del 03/07/17 PGFC/2017/10033 ha trasmesso la relazione tecnica istruttoria, nella quale ha valutato le modifiche richieste, svolgendo le considerazioni e proponendo le prescrizioni di seguito riportate:

Emissioni modificate E5, E8 “Taglio laser” ed E20 “Taglio al pantografo” - In relazione ai Criteri CRIAER si può fare riferimento per tutti i punti emissivi interessati dalla modifica al punto 4.13.16 *“Ossitaglio, taglio con raggio di plasma, taglio con raggio laser”* che stabilisce quanto segue:

- a) *I gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto per l'abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;*
- b) *Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:*

<i>INQUINANTE</i>	<i>CONCENTRAZIONE MASSIMA</i> (<i>mg.m⁻³</i>)
<i>Materiale particellare</i>	10
<i>Ossidi di azoto (espressi come NO₂)</i>	20
<i>Monossido di carbonio</i>	5

La lavorazione di taglio ossiacetilenico (ossitaglio) o laser su matrici inox, stante la composizione dell'acciaio che contiene, in percentuali variabili, metalli cancerogeni (Cr, CrVI e Ni) determina, come nella lavorazione di saldatura, la fuoriuscita degli stessi inquinanti anche in forma ossidata, la loro cattura negli impianti di aspirazione localizzata ed il loro trasferimento, dopo l'impianto di abbattimento, alle emissioni in atmosfera. Stante la presenza di sostanze pericolose, ed in particolare cancerogene, in base al D.Lgs 152/06 Allegato I alla parte Quinta Parte II, occorre venga valutato il rispetto delle soglie di rilevanza indicate nelle tabelle relative alle sostanze considerate. Nel caso in oggetto per il CrVI e Ni (in forma insolubile e respirabile) appartenenti alla classe II, la soglia di rilevanza è fissata nella tabella A1 pari a 5 g/h oltre la quale si applica il limite di emissione di 1 mg/Nmc. Il Nichel, in forma di polvere, è compreso nel punto 2 (sostanze inorganiche sotto forma di polvere (tabella B)): la soglia di rilevanza è la stessa della tabella A1 come pure il limite emissivo. Per il Nichel pertanto le forme da ricercare nei prelievi saranno sia quella in forma insolubile e respirabile, sia come materiale particellare.

La relazione tecnica riporta la valutazione del flusso di massa emesso espresso in Cr (considerato cautelativamente come CrVI) e Ni, e dai calcoli si desume la possibilità di superamento della soglia di rilevanza di 5 g/h dalla somma dei due metalli (come prescritto dalla norma). Risultano pertanto applicabili i limiti di emissione relativi a Cr e Ni.

Valutazione degli Impianti di Abbattimento alle emissioni proposti - Gli impianti di abbattimento erano stati valutati positivamente nel corso delle istruttorie precedenti, rispetto alla quale, i limiti emissivi non hanno subito cambiamenti.

Per le emissioni E5, E8 "Taglio laser" ed E20 "Taglio al pantografo" si riconfermano i valori limiti già indicati per il Materiale Particellare (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto (20 mg/Nmc) e CO (5 mg/Nmc), mentre si propone l'introduzione del valore limite per CrVI + Ni (1 mg/Nmc).

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione, anche mediante un unico autocontrollo;
- rispettare i limiti sopraccitati con obbligo di effettuare l'autocontrollo annuale alle citate emissioni.

Per quanto riguarda le emissioni autorizzate non soggette a modifica il Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ritiene di riconfermare le condizioni di cui all'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 3214 del 21/10/14 prot. n. 98332/14 e rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 28/10/14 P.G.N. 82726, successivamente rettificata con determina dirigenziale n. 3446 del 14/11/14 prot. n. 105336/14 e rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 21/11/14 P.G.N. 90097.

Il Comune di Forlì, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae e del parere di Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio delle precedenti autorizzazioni alle

emissioni in atmosfera n. 120 del 28/03/2012 e n. 1817 del 16/09/13, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, dell' AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 28/10/14 P.G.N. 82726, successivamente rettificata in data 21/11/14 P.G.N. 90097, e della documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 02/05/2017 prot. n. 37124, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

E6 CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI 25,6 kW a metano;

E7 CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI 32,1 kW a metano;

E10-E11-E14-E16-E17-E18-E19 CALDAIE RISCALDAMENTO CAPANNONE 65 kW cadauna a metano;

E12-E13-E15 CALDAIE RISCALDAMENTO CAPANNONE 58,6 kW cadauna a metano;

con potenzialità termica complessiva inferiore a 3 MW, relative ad impianti termici civili rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di carpenteria metallica conto terzi sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONI N. E3 - TAGLIO AL PANTOGRAFO

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E4 – TAGLIO LASER

Impianto di abbattimento: filtri a cartucce

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONI N. E5 e E8– TAGLIO LASER

Impianto di abbattimento: filtri a cartucce

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Cromo (VI) e i suoi composti espressi come Cr + Nichel e i suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc

EMISSIONE N. E9 – PANTOGRAFO PER SMUSSI

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	7.200	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E20 – TAGLIO AL PANTOGRAFO

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	13.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Cromo (VI) e i suoi composti espressi come Cr + Nichel e i suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forli-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- Entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento** la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo delle **emissioni E5, E8 ed E20 modificate** a seguito dell'introduzione dell'attività taglio laser anche su acciaio inox. Tale controllo dovrà essere effettuato mentre viene svolta l'attività di taglio laser su acciaio inox. **Entro un mese** dalla data del controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
- La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni E3, E4, E5, E8 E9 ed E20 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla**

data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato. Tali controlli periodici delle **emissioni E5, E8 ed E20** dovranno essere effettuati mentre viene svolta l'attività di taglio laser su acciaio inox e tale condizione dovrà essere indicata nel relativo certificato analitico.

5. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.